

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 98/76-12.1) Ass. Naz. R.E. Televisive per RAI (Seduta del 5.2.1996)

LA COMMISSIONE

Su proposta del Prof. Prosperetti ha adottato all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

che con [nota del 1° ottobre 1996](#) (pos. n. 389) il Presidente dell'Associazione Sindacale Nazionale Riprese Esterne televisive e cinematografiche (ARE), con sede in Roma, chiede alla Commissione se:

"si possa configurare come necessario per la struttura delle riprese esterne di detta Azienda il preavviso di 10 giorni per una eventuale azione di sciopero relativa alla ripresa e trasmissione di un avvenimento sportivo, di uno spettacolo di varietà, di una sfilata di moda ed altro che sia specificatamente riferibile all'intrattenimento e non all'informazione di interesse pubblico...";

che con fax del 13 novembre 1996, prot. n. 6489, la Commissione ha richiesto precise informazioni circa l'attinenza dell'attività svolta dagli operatori riprese esterne con i servizi giornalisti, in particolare i Servizi per i telegiornali;

che con [nota del 19.11.1996](#) prot. n. 6489, l'Associazione Sindacale Nazionale Riprese Esterne (ARE), in risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione precisa che non esiste alcun nesso tra l'attività svolta dagli operatori di riprese esterne ed i servizi giornalistici;

che (prosegue l'Associazione Sindacale Nazionale Riprese Esterne – ARE) sono contrattualmente distinte le due tipologie di lavoro in quanto:

gli operatori dei servizi giornalistici rientrano nel contratto, hanno diritto alla tessera giornalistica e all'iscrizione nel relativo Albo professionale con la qualifica di telecineoperatori;

tutti gli altri lavoratori del settore, compresi gli operatori delle riprese esterne, non hanno, invece, le prerogative sopra citate, almeno sino a quando non siano chiamati ad operare e trasferiti alle dirette dipendenze di una testata giornalistica;

che con successiva nota del 10 aprile 1997, priva di numero di protocollo, l'Avv. Francesco Varanini, in nome e per conto dell'Associazione Sindacale Nazionale Operatori Riprese Esterne richiede alla Commissione se la qualità di servizio pubblico essenziale riconosciuta alla informazione radiotelevisiva pubblica sia da interpretarsi in senso stretto o se non sia, invece, da interpretarsi con riferimento al significato più ampio di informazione, ricomprendendovi programmi che completano ma che non sono essenziali per l'informazione;

CONSIDERATO

che il Servizio di riprese esterne è servizio strumentale nell'ambito del complessivo sistema della informazione radiotelevisiva pubblica;

che secondo la [legge n. 146/1990](#) è da intendersi servizio pubblico essenziale la sola informazione giornalistica radiotelevisiva pubblica;

che secondo l'orientamento della Commissione lo sciopero nei servizi strumentali non può, di norma, condizionare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali;

che il servizio di riprese ancorché interessi solo indirettamente il servizio informativo di cui alla [legge n. 146/1990](#) è di per sé idoneo a compromettere il corretto espletamento con gravi ripercussioni sull'utenza;

che non essendo stato giudicato idoneo l'accordo dell'8.11.1991 per le prestazioni minime della RAI le parti esercenti il servizio pubblico essenziale della informazione radiotelevisiva non hanno dato seguito alla proposta integrativa di tale accordo;

che, comunque, i servizi o comparti chiamati ad attività strumentali e di supporto necessarie alla realizzazione e diffusione dei programmi debbono essere garantiti segnatamente in ordine alle prestazioni indispensabili per i servizi giornalistici, radiotelevisivi programmati in relazione ad eventi di particolare interesse, nonché, in corrispondenza ad eventi di particolare interesse nazionale come elezioni e referendum;

RITIENE

che gli scioperi degli aderenti all'associazione A.R.E. in quanto potenzialmente incidenti sul servizio essenziale dell'informazione radiotelevisiva debbano essere proclamati nel rispetto del termine legale minimo di 10 giorni ex art.2, comma 5, [l. n.146/1990](#) e che le modalità dello sciopero debbano salvaguardare le suddette esigenze del servizio pubblico essenziale per l'informazione radiotelevisiva pubblica;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, all'Associazione Sindacale Nazionale Lavoratori Riprese Esterne –ARE-.